




Europa



Istituto Comprensivo Statale

**Scuola per l'Infanzia - Primaria
Secondaria di Primo Grado**

Isola Capo Rizzuto (KR)



Italia



Ministero
Istruzione
Università
Ricerca



Isola Capo
Rizzuto (KR)

**Gioacchino
da
Fiore**

Estratto del regolamento

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
con Delibera n. 1 del 22 OTTOBRE 2019

ADOTTA il seguente: REGOLAMENTO D'ISTITUTO

ALLEGATO C

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI PROCEDURE
COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE**

Articolo 1 - (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento definisce e disciplina le procedure comparative da adottare per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7 comma 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modificazioni e dagli artt. 43 – 44 – 45 del D.I. 129/2018. Rientrano inoltre nella disciplina del presente Regolamento tutti gli incarichi conferiti ai sensi degli articoli 2222 e 2230 del codice civile

Articolo 2 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) Per “rapporto di collaborazione coordinata e continuativa”: il rapporto di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizza in una prestazione d'opera continuativa e coordinata tra il committente e il prestatore, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione;
 - b) Per “rapporto di prestazione occasionale”: i rapporti di collaborazione in cui la prestazione resa non è caratterizzata dal coordinamento e dalla continuità ma che, al contrario, comporta obbligazioni in genere prevalentemente di risultato che si esauriscono con il compimento di un'unica prestazione ad esecuzione istantanea, occasionale, destinata a non ripetersi nel tempo;
 - c) Per “incarichi professionali”: gli incarichi conferiti a coloro che esercitano abitualmente, anche se non in modo prevalente, una propria attività professionale di lavoro autonomo con iscrizione ad albo o ordine professionale o comunque un'attività professionale riconosciuta;
 - d) Per “procedura comparativa” l'insieme delle operazioni che, dati il profilo e la tipologia dell'incarico da affidare, va dall'esperimento delle procedure di pubblicità all'individuazione dei criteri e delle modalità di selezione più idonee per verificare la miglior coerenza del profilo del prestatore con i requisiti richiesti, alle modalità di comunicazione dell'esito;
 - e) Per “valutazione” il processo di attribuzione di valore operato mediante confronto delle competenze possedute dai candidati con il profilo specificamente predeterminato in sede di analisi del fabbisogno ed individuazione delle competenze necessarie;
 - f) Per “profilo” la specificazione delle competenze professionali richieste in relazione alle attività previste dall'incarico;
 - g) Per “competenze professionali” l'insieme degli elementi-esperienze, conoscenze e capacità da valutare in relazione al profilo necessario.

Articolo 3 - (Finalità e strumenti attuativi)

1. Gli incarichi individuali di cui al precedente articolo 1, ricorrendone i presupposti previsti dalla vigente normativa, tranne nei casi di urgenza, relativamente soprattutto al RSPP, sono affidati mediante procedura comparativa, che consiste in una valutazione delle competenze possedute nel campo oggetto dell'attività, operata da una apposita commissione secondo criteri predeterminati in relazione al profilo da selezionare.
2. Il procedimento, al quale è data adeguata pubblicità, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del presente regolamento, è condotto con modalità di svolgimento che garantiscono imparzialità e trasparenza ed assicurino economicità e celerità di espletamento.
3. L'iter procedurale è preordinato:
 - a) Alla individuazione delle esigenze e alla puntuale definizione dell'oggetto della collaborazione e del profilo delle competenze professionali necessarie al fine di favorire motivato e preventivo accertamento dell'impossibilità di potervi far fronte con risorse interne per inesistenza o giustificata indisponibilità (carenza sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo) della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
 - b) Alla individuazione di criteri per accertare la migliore coerenza dei curricula presentati con le caratteristiche richieste.
4. La procedura consiste nella valutazione comparativa dei curricula, attraverso i quali sarà accertato il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle attività per le quali è bandita la selezione e da essi desumibili.

Articolo 4 - (Presupposti per l'affidamento dell'incarico)

1. Gli incarichi sono conferiti, in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Il soggetto al quale conferire l'incarico deve essere in possesso di laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea conferito secondo l'ordinamento didattico previgente al D.M. 509/1999 o analogo titolo di studio conseguito all'estero.
3. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici relativi all'oggetto dell'attività richiesta, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - ✓ Cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui alla legge 97/2013, con adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - ✓ Godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992 n. 16 recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali
4. Non possono partecipare alla procedura in esame:
 - a) Coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico
 - b) Coloro che abbiano riportato condanne per taluno dei reati in danno di soggetti minori di cui agli articoli del codice penale ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori
 - c) I dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale
 - d) Coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992 n. 16
 - e) Coloro i quali hanno riportato condanne penali o sanzioni disciplinari tali da interdirla dal pubblico impiego

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, e per i servizi di orientamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Articolo 5 - (Deroga alla procedura comparativa)

1. In funzione degli obiettivi da perseguire, si può prescindere, valutata la concreta fattispecie, dall'espletamento della procedura comparativa con le modalità previste nei successivi articoli quando si tratti di una prestazione che, per la sua elevata specificità, possa essere garantita da un unico soggetto in grado di porla in essere, ovvero da soggetto le cui elevate competenze professionali siano note a livello nazionale e/o internazionale tali da non consentire forme di comparazione o nei casi di stretta urgenza.
2. L'assegnazione diretta, senza esperimento delle previste procedure, deve comunque rappresentare una deroga eccezionale da motivare adeguatamente. La valutazione delle motivazioni per le quali si intende ricorrere all'incarico diretto è demandata al dirigente scolastico che può nominare una apposita commissione di esperti dell'attività oggetto dell'incarico.

Articolo 6 - (Soggetti legittimati all'avvio della procedura – contenuto e modalità della richiesta)

1. Le richieste di attivazione delle procedure di cui al precedente articolo 1, sono inoltrate dal dirigente che provvede ad avviare le procedure.
2. Nella richiesta di attivazione delle procedure comparative, redatta su apposito modello reso disponibile nella pagina web dedicata, il proponente deve indicare:

- a) i contenuti caratterizzanti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
 - b) la natura temporanea ed altamente qualificata delle prestazioni richieste;
 - c) il profilo professionale e le caratteristiche curricolari richieste;
 - d) la durata, il luogo, l'oggetto e il costo lordo aziendale della prestazione;
 - e) le modalità di esecuzione della prestazione;
 - f) i nominativi dei soggetti qualificati che procederanno alla valutazione (commissione giudicatrice).
3. L'accertamento in bilancio dei fondi necessari a coprire i costi dell'incarico dovrà avvenire prima dell'emanazione del relativo avviso di selezione.

La richiesta di avvio della procedura comparativa dovrà essere inoltrata all'ufficio competente almeno 15 giorni prima della emanazione dell'avviso di selezione.

Articolo 7 - (Avviso di selezione)

1. La procedura comparativa è regolata da apposito avviso, emanato con decreto del dirigente scolastico, volto ad accertare l'esistenza all'interno dell'istituzione scolastica di eventuali risorse umane in possesso delle competenze richieste per lo svolgimento della prestazione, e, qualora la verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l'individuazione di eventuali soggetti esterni per il conferimento dello specifico incarico.
2. L'ufficio competente predispose l'avviso di selezione nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) durata dell'incarico;
 - c) modalità di esecuzione dello stesso;
 - d) i criteri generali a base della comparazione, tra i quali dovranno essere compresi:
 - ✓ la qualificazione professionale richiesta;
 - ✓ le esperienze già maturate nel settore richiesto;
 - e) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - f) le modalità selettive previste (per titoli, e/o valutazione di elaborati);
 - g) il costo previsto;
 - h) il termine e la modalità per la presentazione delle domande.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione della domanda.

3. La procedura di selezione non sarà attivata nel caso in cui la stessa sia stata già espletata dall'ente finanziatore e/o comunque lo stesso abbia designato il soggetto da incaricare.

Articolo 8 - (Pubblicità ed efficacia)

1. L'avviso deve essere pubblicizzato, per un periodo di almeno 15 giorni, mediante pubblicazione all'albo e sulla pagina web dell'Istituzione scolastica.
2. Parimenti deve essere data pubblicità dell'esito della procedura di valutazione comparativa.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di legge.

Articolo 9 - (Incompatibilità)

1. Non si potrà procedere alla stipula del contratto qualora il soggetto prescelto si trovi in condizioni di incompatibilità rispetto a quanto previsto dall'art. 53 del d.lvo 165/2001 e dal comma 9 dell'articolo 5 del decreto legge n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012.
2. Qualora il collaboratore individuato sia dipendente di altra amministrazione pubblica soggetto al regime di autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dovrà presentare l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza prima di stipulare il contratto.

Articolo 10 - (Modalità e criteri di selezione)

1. La valutazione, mirante ad accertare la maggiore coerenza delle competenze possedute con le competenze richieste, è effettuata mediante esame comparativo da una commissione giudicatrice composta da tre o cinque persone.
2. La valutazione si conclude con un motivato giudizio comparativo e la redazione di apposito verbale.

3. L'esito della selezione è approvata con decreto del dirigente scolastico
4. L'ufficio competente provvederà a convocare il soggetto prescelto per la stipula del contratto.

Articolo 11 - (Soggetti legittimati alla stipula del contratto)

1. La stipula del contratto di lavoro autonomo è effettuata, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 12 - (Durata del contratto)

1. La durata del contratto deve essere preventivamente determinata.
2. Su istanza motivata del responsabile della struttura interessata, la durata dell'incarico potrà essere prorogata solo ai fini del completamento della prestazione
3. Nel caso in cui la necessità di conferimento dell'incarico si riproponga, fermo restando le condizioni di legittimità, dovrà essere esperito nuovamente l'iter previsto dal presente regolamento.

Articolo 13 - (Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il responsabile della struttura interessata verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Al termine della prestazione il responsabile della struttura interessata rilascia idonea dichiarazione attestante l'esito della prestazione.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato esterno risultino non conformi all'oggetto del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile della struttura interessata può richiedere al soggetto incaricato di raggiungere i risultati entro un termine stabilito, fermo restando il compenso pattuito, ovvero può avviare le procedure per risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato esterno siano parzialmente soddisfacenti, il responsabile della struttura interessata può richiedere al soggetto incaricato di raggiungere i risultati entro un termine stabilito, fermo restando il compenso pattuito, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
5. Il responsabile della struttura interessata deve garantire l'assenza di oneri ulteriori e di richieste di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Articolo 14 - (Deposito e archiviazione)

1. Tutta la documentazione relativa alle procedure di conferimento di incarichi individuali di collaborazione di cui al presente regolamento è depositata e archiviata presso gli Uffici di segreteria della scuola che ne assicura l'accessibilità e la reperibilità.

Articolo 15 - (Pubblicizzazione degli incarichi)

1. L'istituzione scolastica provvede a rendere noti, mediante inserimento in Amministrazione Trasparente accessibile al pubblico per via telematica, gli elenchi dei soggetti cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo ai sensi del presente regolamento, come previsto dall'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 165/2001 e dall'articolo 15 del decreto legislativo 33/2013 e ss.mm.ii.

Articolo 16 - (Disposizioni finali e di rinvio)

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data stessa della sua emanazione con decreto del Dirigente Scolastico ed è pubblicato sul sito web della scuola.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni della normativa vigente in materia.

TABELLA A DELL'ALLEGATO C

REQUISITI

Gli Esperti Esterni sono scelti secondo i seguenti criteri:

1. Possesso dei requisiti minimi di ammissione (punto A); le domande di candidati prive dei requisiti richiesti, non saranno prese in considerazione.
2. Possesso dei titoli ed esperienze lavorative valutate secondo i criteri sottoelencati (punto B).
3. Fermo restando il possesso dei requisiti minimi e dei titoli, la scelta si baserà sull'analisi comparativa dei curricula presentati, prendendo in considerazione tutte le esperienze e i titoli presentati.

1. Requisiti di ammissione

- ✓ Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;
- ✓ Godere dei diritti politici e civili;
- ✓ Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- ✓ Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- ✓ Idoneità fisica all'attività;
- ✓ Essere in possesso di un titolo di studio (laurea) pertinente alla disciplina d'insegnamento.

2. Criteri per la selezione degli Esperti Esterni

TITOLI CULTURALI	PUNTEGGIO
Laurea vecchio ordinamento o specialistica specifica o inerente al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta	voto fino a 85 ↔ 8 pt. da 86 a 95 ↔ 11 pt. da 96 a 98 ↔ 14 pt. da 99 a 108 ↔ 17 pt. da 109 a 110 ↔ 20 pt. 110 e lode ↔ 23 pt.
Diploma di Laurea 1° livello specifica o inerente al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta	voto fino a 85 ↔ 5 pt. da 86 a 95 ↔ 8 pt. da 96 a 98 ↔ 11 pt. da 99 a 108 ↔ 14 pt. da 109 a 110 ↔ 17 pt. 110 e lode ↔ 20 pt.
Diploma di Laurea 2° livello specifica e/o inerente al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta	3 pt.
Altra Laurea o laurea/titolo di studio non specifico né inerente alla qualifica richiesta – Dottorato di ricerca	3 pt.
Abilitazione all'insegnamento nella disciplina richiesta	3 pt.
Attività di docenza nel settore di pertinenza	2 pt. per ogni anno max 30 pt.
Attività di docenza universitaria nel settore di pertinenza	4 pt. per ogni anno max 40 pt.
Attività di docenza in percorsi formativi cofinanziati dal PON scuola della durata non inferiore a 30 ore	1 pt. per ogni attività
Attività di tutoraggio in percorsi formativi cofinanziati dal PON scuola della durata non inferiore a 30 ore	0,5 pt. per ogni incarico
Attività di docenza in progetti formativi, organizzati dalla P.A. o da altri Enti accreditati, della durata non inferiore a 20 ore	1 pt. per ogni incarico
Attività di docenza in progetti formativi, realizzati dalle Istituzioni Scolastiche della durata non inferiore a 20 ore	1 pt. per ogni incarico
Esperienze professionali lavorative nel settore di pertinenza	3 pt. al titolo (se presente) 1 pt. per ogni anno di esperienza lavorativa
Pubblicazioni inerenti alla qualifica richiesta	3 pt. per ogni pubblicazione
Corsi di formazione e/o aggiornamento organizzati dalla P.A. o da altri Enti accreditati, della durata di almeno 10 ore	0,5 pt. per ogni attestato

Attestati di specializzazione, master e/o formazione professionale della durata minima di 600 ore inerenti alla qualifica richiesta	1 pt. per ogni attestato
Competenze certificate in lingua straniera	2 pt.
Competenze informatiche certificate	2 pt.

TABELLA B DELL'ALLEGATO C

REQUISITI E CRITERI DI AMMISSIONE DEI DOCENTI PER ACCEDERE ALLA SELEZIONE DI DOCENTE ESPERTO E TUTOR PON

- ✓ Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;
- ✓ Godere dei diritti civili e politici;
- ✓ Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- ✓ Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- ✓ Idoneità fisica all'attività;
- ✓ Essere in possesso di un titolo di studio (Laurea o Diploma) pertinente alla disciplina d'insegnamento e al grado di istruzione di riferimento del progetto
- ✓ Essere in possesso di competenze digitali funzionali all'inserimento dei dati progettuali sulla relativa piattaforma di gestione dei progetti PON

CRITERI PER LA SELEZIONE DEL DOCENTE ESPERTO E TUTOR PON

Laurea vecchio ordinamento o specialistica specifica o inerente al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta

Voto fino a 85 = **8 punti**

Voto da 86 a 95 = **10 punti**

Voto da 96 a 98 = **12 punti**

Voto da 99 a 108 = **14 punti**

Voto da 109 a 110 = **16 punti**

Voto da 110 e Lode = **18 punti**

Diploma di Laurea 1° livello specifica o inerente al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta

Voto fino a 85 = **5 punti**

Voto da 86 a 95 = **7 punti**

Voto da 96 a 98 = **9 punti**

Voto da 99 a 108 = **11 punti**

Voto da 109 a 110 = **13 punti**

Voto da 110 e Lode = **15 punti**

Diploma con abilitazione all'insegnamento

Per ogni diploma = **1 punto**

Abilitazione all'insegnamento con superamento di concorso

Per ogni abilitazione = **2 punti**

Attività di docente esperto in percorsi formativi PON

Per ogni attività = **3 punti**

Attività di docente tutor in percorsi formativi PON

Per ogni attività = **1 punto**

Partecipazione a corsi di formazione, svolti da Università o Enti riconosciuti, sulle nuove ed innovative metodologie educativo - didattiche di insegnamento anche in riferimento all'uso delle TIC

Per ogni attestato = **3 punti**

Pubblicazioni con indicazione obbligatoria del codice ISBN

per ogni pubblicazione = **1 punto**

Attività di collaborazione con Università, Enti di Ricerca ASL, Enti Pubblici o Ministeri

Per ogni attività = **1 punto**

Attività di docenza universitaria nel settore di pertinenza

Per ogni anno = **4 punti**

CRITERI DI PREFERENZA

In caso di parità di punteggio = **età più giovane**

TABELLA C DELL'ALLEGATO C

REQUISITI E CRITERI DI AMMISSIONE DEI DOCENTI PER ACCEDERE ALLA SELEZIONE DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E RESPONSABILE CONTROLLO DATI PON

- ✓ Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;
- ✓ Godere dei diritti civili e politici
- ✓ Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- ✓ Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- ✓ Idoneità fisica all'attività;
- ✓ Essere in possesso di un titolo di studio (Laurea o Diploma) pertinente alla disciplina d'insegnamento e al grado di istruzione di riferimento del progetto
- ✓ Essere in possesso di competenze digitali funzionali all'inserimento dei dati progettuali sulla relativa piattaforma di gestione dei progetti PON

CRITERI PER LA SELEZIONE DEL DOCENTE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E RESPONSABILE CONTROLLO DATI PON

Laurea vecchio ordinamento o specialistica specifica o inerente al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta

Voto fino a 85 = **8 punti**

Voto da 86 a 95 = **10 punti**

Voto da 96 a 98 = **12 punti**

Voto da 99 a 108 = **14 punti**

Voto da 109 a 110 = **16 punti**

Voto da 110 e Lode = **18 punti**

Diploma di Laurea 1° livello specifica o inerente al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta

Voto fino a 85 = **5 punti**

Voto da 86 a 95 = **7 punti**

Voto da 96 a 98 = **9 punti**

Voto da 99 a 108 = **11 punti**

Voto da 109 a 110 = **13 punti**

Voto da 110 e Lode = **15 punti**

Diploma con abilitazione all'insegnamento

Per ogni diploma = **5 punti**

Esperienza gruppo interno di lavoro (PTOF–RAV– PDM)

per ogni anno = **5 punti** fino ad un massimo di **20 pt.**

Esperienza di coordinamento progettazione anche europea

per ogni esperienza = **1 punto**

Attività di docente esperto /tutor in percorsi formativi PON

Per ogni attività = **1 punto**

Attività di collaborazione con Università, Enti di Ricerca ASL, Enti Pubblici o Ministeri relativamente al modulo scelto

Per ogni attività = **1 punto**

Esperienza gruppo Team Innovazione Digitale o Animatore Digitale

Per ogni anno = **5 punti** fino ad un massimo di **15 punti**

Esperienze di formazione sulla progettazione partecipata

Per ogni attestato = **3 punti**

Competenze informatiche certificate

Una sola certificazione = **2 punti**

CRITERI DI PREFERENZA

In caso di parità di punteggio = **età più giovane**